

**Tecnica  
Alimentare**

**Carlo Correra**

# **La nuova disciplina dei reati alimentari**



**tecniche nuove**

# Indice

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Premessa</b> ..... | <b>IX</b> |
|-----------------------|-----------|

## **PARTE I**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>I nuovi (?) reati</b> ..... | <b>1</b> |
|--------------------------------|----------|

### **Capitolo 1**

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Le modifiche al codice penale (art. 1)</b> ..... | <b>2</b> |
|-----------------------------------------------------|----------|

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| – Il nuovo reato di “frode alimentare” ..... | 2 |
|----------------------------------------------|---|

### **Capitolo 2**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Il delitto dei “segni mendaci” (articolo 517-septies)</b> ..... | <b>8</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

### **Capitolo 3**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pene accessorie e aggravanti (art. 517-octies)</b> ..... | <b>10</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| – La confisca (art. 518.2 codice penale) ..... | 11 |
|------------------------------------------------|----|

### **Capitolo 4**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>La responsabilità dell’ente (Decreto L.vo n. 231/2001)</b> ..... | <b>13</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|

## **PARTE II**

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifiche e integrazioni del codice di procedura penale<br/>e delle sue norme di attuazione.</b> ..... | <b>15</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### **Capitolo 1**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifiche al codice di procedura penale (articolo 2)</b> ..... | <b>16</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| – Le ispezioni. .... | 16 |
|----------------------|----|

### **Capitolo 2**

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Le modifiche alle norme di attuazione del codice<br/>di procedura penale (art. 2).</b> ..... | <b>19</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 3**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Le intercettazioni (art. 2) .....</b> | <b>24</b> |
|------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 4**

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 3) ..</b> | <b>25</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 5**

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 4) ..</b> | <b>26</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**PARTE III**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>La tutela del "made in Italy" e dei prodotti DOP e IGP .....</b> | <b>29</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 1**

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350<br/>(art. 5) .....</b> | <b>30</b> |
| – L'innovazione della "legge Lollobrigida" sul comma 49-bis .....                       | 32        |

**Capitolo 2**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Il contrassegno per DOP e IGP (art. 6) .....</b> | <b>35</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 3**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Le sanzioni amministrative (art. 7) .....</b> | <b>36</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 4**

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifiche delle sanzioni per le violazioni in materia<br/>di rintracciabilità dell'art.18 del Reg. (CE) n.178/2002 (art. 8) ..</b> | <b>37</b> |
| – La "vocazione al crimine" del legislatore italiano .....                                                                            | 44        |

**Capitolo 5**

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia<br/>di pratiche leali di etichettatura (art. 9) .....</b> | <b>46</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 6**

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni<br/>di latte e di prodotti lattiero-caseari (art. 10) .....</b> | <b>48</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Capitolo 7****Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (art. 11) .. 53****Capitolo 8****Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (art. 12).. 54****Capitolo 9**

**Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014,  
n. 91 e disposizioni in materia di controlli nel settore  
lattiero-caseario (art. 13) ..... 55**  
 – L'interpretazione "autentica" (!?) della legge 138/1974. .... 56

**Capitolo 10****Piano straordinario di controllo nazionale (art. 14)..... 60****PARTE IV****Illeciti amministrativi e sanzioni ..... 63****Capitolo 1**

**Blocco ufficiale temporaneo per le violazioni formali  
nei settori dell'agroalimentare e della pesca (art. 15) ..... 64**

**Capitolo 2**

**Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore  
agroalimentare (art. 16) ..... 65**

**Capitolo 3**

**Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità  
sociale e norme sui centri autorizzati di assistenza agricola  
– CAA (artt. 17/18) ..... 66**

**Capitolo 4**

**Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016,  
n. 238 (art. 19)..... 67**

|                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARTE V .....</b>                                                                                                                | <b>69</b>  |
| <b>Il settore della pesca .....</b>                                                                                                 | <b>69</b>  |
| <b>Capitolo 1</b>                                                                                                                   |            |
| <b>Riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura<br/>modifiche al D. Lvo n. 4/2012 (art. 20).....</b>                | <b>70</b>  |
| <b>PARTE VI</b>                                                                                                                     |            |
| <b>Gli altri reati “alimentari” nel codice penale e nella<br/>legge/quadro (l. n. 283/1962) sulla salubrità degli alimenti ....</b> | <b>73</b>  |
| <b>Capitolo 1</b>                                                                                                                   |            |
| <b>I delitti contro la pubblica incolumità.....</b>                                                                                 | <b>74</b>  |
| <b>Capitolo 2</b>                                                                                                                   |            |
| <b>L’“Italian Sounding” delitto contro l’industria nazionale.....</b>                                                               | <b>79</b>  |
| – La reazione giudiziaria .....                                                                                                     | 80         |
| – Lo stato della giurisprudenza italiana .....                                                                                      | 81         |
| – Le sanzioni .....                                                                                                                 | 84         |
| <b>Capitolo 3</b>                                                                                                                   |            |
| <b>I reati “alimentari” previsti dalla legge/quadro n. 283/1962 ...</b>                                                             | <b>86</b>  |
| <b>Capitolo 4</b>                                                                                                                   |            |
| <b>La riforma “Cartabia” della legge n. 283/1962 .....</b>                                                                          | <b>92</b>  |
| – Le “prescrizioni” .....                                                                                                           | 93         |
| – L’adempimento delle prescrizioni e l’ammissione al pagamento ..                                                                   | 96         |
| – La declaratoria di estinzione del reato<br>e la possibile “beffa” del GIP (art. 12-octies) .....                                  | 98         |
| – L’adempimento tardivo dell’articolo 12-nonies .....                                                                               | 101        |
| <b>Riflessioni finali.....</b>                                                                                                      | <b>103</b> |
| <b>PARTE VII</b>                                                                                                                    |            |
| <b>Appendice normativa .....</b>                                                                                                    | <b>105</b> |
| <b>Legge 21 aprile 2026, n. 75.....</b>                                                                                             | <b>106</b> |
| – Regolamento (UE) n. 1169/2011 (estratto).....                                                                                     | 185        |
| – Codice penale.....                                                                                                                | 187        |
| – CIRCOLARE: Legge 21 aprile 2026, n. 75 recante<br>“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. .       | 189        |

# Premessa

In poco meno di sette mesi il Legislatore italiano ha finalmente parlorito la “ *riforma Lollobrigida* ” per la tutela dei consumatori e dei prodotti agroalimentari italiani.

La “ *riforma* ” contenuta nella legge n. 75 del 21 aprile 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026), intitolata “ *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani* ”, si compone non solo di un apposito Capo dedicato ai reati agroalimentari e inserito nel “ *vecchio* ” (anno 1930) codice penale, ma introduce anche nuove disposizioni “ *speciali* ”, e più rigorose, per gli aspetti sanzionatori sia sul piano penale sia nel campo degli illeciti amministrativi.

La nuova legge dedica inoltre apposite disposizioni al settore della “ *Pesca* ” nonché al settore delle “ *produzioni lattiero casearie bufaline* ”, tra cui spicca una norma di “ *interpretazione autentica* ” (articolo 13, comma 1) riferita a una controversa e stagionata normativa protezionistica italiana ovvero la legge n. 138 del 1974.

Normativa quest’ultima di stringente attualità in quanto oggetto – dall’inizio del 2025 – di valutazione giudiziaria in molteplici procedimenti amministrativi attivati dal MASAF (Ministero dell’Agricoltura) e al momento già valutata da due decisioni dei giudici del TAR della Campania nel corso del 2025 e anche da una prima conferma dinanzi al Consiglio di Stato e in attesa di ulteriore sentenza sempre da parte dello stesso Consiglio e sempre su ricorso del MASAF.

In pratica il Ministero, pur reduce da tre bocciature giudiziarie sulla sua interpretazione della legge n. 138/1974, ora la fa avallare come... “ *autentica* ” (!) dalla “ *legge Lollobrigida* ”!

Fulcro della nuova legge resta comunque l’introduzione nel codice penale del “ *nuovo* ” (?!?) delitto di “ *Frode alimentare* ” (articolo 517-sexies) simultaneamente all’abrogazione del delitto di “ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* ” (articolo 516 del vecchio Codice), un nuovo delitto dunque e peraltro accompagnato

da una nutrita serie di aggravanti speciali e di sanzioni accessorie. Il tutto con non facili coordinamenti con le preesistenti disposizioni sia dentro che fuori dell'ormai quasi centenario codice penale.

La "*legge Lollobrigida*" introduce altra confusione e incertezze anche per la disciplina sull'"*origine italiana*" dei prodotti alimentari in quanto interviene sulle disposizioni della legge n. 350 del 2003 (articolo 4, commi 49 e 49-bis), disposizioni che allora avevano come riferimento solo il delitto di cui all'articolo 517 del codice penale per quella tutela.

Sennonché proprio la stessa "*legge Lollobrigida*" ha ora sganciato da questa norma (articolo 517) il delitto di "*evocazione mendace*" (ovvero: ingannevole) della "*italianità*" degli alimenti per ricondurlo sotto la nuova norma dell'articolo 517-septies.

Ma di tale decisiva innovazione lo stesso legislatore si è dimenticato di tenere conto nella stessa nuova legge!

La "*riforma Lollobrigida*" si chiude infine con una nutrita serie di innovazioni per la preesistente disciplina del settore della "Pesca".

Questo in sintesi estrema il "parto legislativo" in sette mesi delle nuove norme per garantire la genuinità dei prodotti alimentari e tutelare i consumatori.

Un parto però forse un po' ... frettoloso!

Ma naturalmente, come sempre, giudichi il Lettore.

Salerno, 21 giugno 2026

# 1

## Le modifiche al codice penale (art. 1)

Il primo Capitolo della nuova legge è dedicato alle “*modifiche al codice penale*” per la parte dedicata alla distribuzione commerciale degli alimenti: ne riportiamo per intero l'**articolo 1** in Appendice Normativa procedendo qui alla sua analisi per le singole innovazioni.

Invero l'**articolo 1** contiene, fra le altre disposizioni, l'**abrogazione degli articoli 516 e 517-bis** del codice penale ovvero due norme che finora hanno tutelato la “*genuinità*” degli alimenti (articolo 516) con sanzioni aggravate (articolo 517-bis) in caso di alimenti a denominazione e/o a composizione protetta.

I due articoli abrogati sono stati in realtà sostituiti dagli articoli **517-sexies, 517-septies, 517-octies** dei quali qui procediamo all'esame.

### Il nuovo reato di “frode alimentare”

---

Importante novità introdotta dalla nuova legge è quella rappresentata dalla formulazione di una specifica ipotesi del delitto di “*frode*” riguardante i prodotti alimentari:

<<**Art. 517-sexies. – (Frode alimentare)** – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difforni da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave

*reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.>>*

Dall'esame del testo dell'articolo 517-sexies appare dunque evidente che a essere abrogato è in primo luogo **l'articolo 516 del codice penale**, ovvero vengono sanzionate tutte le condotte descritte nel testo del nuovo articolo e che si riassumono nella immissione sul mercato di alimenti caratterizzati:

- o dalla **“non genuinità”** del prodotto alimentare, come tale dovendosi intendere la non corrispondenza alla condizione **“naturale”** della sostanza alimentare ovvero alla sua condizione di genuinità **“legale”** qualora la composizione dell'alimento sia vincolata a parametri qualitativi stabiliti per legge (sia in senso positivo che negativo);
- o dalla sua **“difformità”** (rispetto al prodotto dichiarato o pattuito) **“per origine, provenienza, qualità o quantità”**. Quest'ultima ipotesi in realtà ci ricondurrebbe alla fattispecie delittuosa della **“frode in commercio”** (articolo 515 del codice penale), norma che a questo punto però (per il **“principio di specialità”**) dovrebbe reputarsi non più applicabile ai casi in cui oggetto materiale della **“frode”** sia un prodotto alimentare.

Senonché è doveroso riflettere che il **nuovo reato** (articolo 517-sexies) **si perfeziona** in realtà già con la semplice detenzione e/o immissione sul mercato ovvero con la sua generica offerta al pubblico nelle svariate modalità descritte dal testo normativo in esame, e quindi il nuovo delitto si perfeziona anche nei casi in cui **ancora non vi sia stata la consegna materiale** del prodotto a uno specifico acquirente.

In quest'ultimo caso però (ovvero: a consegna avvenuta) andrà valutata anche la possibilità di contestare simultaneamente (oltre al nuovo delitto di cui all'articolo 517-sexies) anche **la violazione dell'articolo 515** del codice penale, fattispecie di reato questa – riba-

diamo – non toccata dalla “*riforma Lollobrigida*” e che resta – a nostro giudizio – ancora applicabile a tutela del singolo acquirente di un prodotto alimentare.

Infatti, ove la condotta si sia concretizzata nella **consegna dell'alimento** a uno specifico o a più determinati acquirenti, deve reputarsi perfezionato (oltre al nuovo reato di cui all'articolo 517-sexies) **anche** il delitto di cui all'**articolo 515** del codice penale così come ancora oggi formulato e vigente:

**<<Art. 515. (Frode nell'esercizio del commercio)**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.>>*

A questo punto però va evidenziato, nel confronto tra le due diverse fattispecie delittuose, il **diverso livello sanzionatorio** presente tra i due reati. Infatti il delitto di “*frode in commercio*”, previsto dall'articolo 515, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065,00.

Sanzione questa che finora era aumentata ai sensi dell'**articolo 517-bis** che però, a questo punto, essendo **stato abrogato**, non è più applicabile alla fattispecie di cui all'articolo 515 del codice penale.

Invece il nuovo delitto ex **articolo 517-sexies** è punito “*con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000*”: ovvero con minore severità rispetto al comune delitto di “*frode nell'esercizio del commercio*” (articolo 515) essendo applicabile (per il nuovo reato) la **pena della reclusione** inferiore nel massimo rispetto a quella del vecchio delitto.

Pertanto qui anticipiamo che per il nuovo reato le **pene sono aumentate** nei casi previsti dall'**articolo 518-octies**, norma il cui contenuto successivamente analizzeremo.

# 1

## Modifiche al codice di procedura penale (articolo 2)

### Le ispezioni

L'**articolo 2** della nuova legge introduce significative innovazioni anche nel **Codice di procedura penale**.

Una prima innovazione riguarda il **campionamento e l'analisi** delle sostanze alimentari nella fase delle indagini di polizia giudiziaria ovvero quelle condotte dal Pubblico Ministero.

Viene in rilievo al riguardo quanto disposto dall'**articolo 246** del Codice processuale:

<<**ART. 246. Ispezione di luoghi o di cose.**

1) *comma 1 (omissis).*

2) *comma 2 (omissis).*>>

a) all'articolo **246**, **dopo il comma 2**, è aggiunto il seguente:

*«2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente;»>>*

Per la migliore comprensione di questa innovazione normativa è opportuno a questo punto riportare il **comma 5** dell'**articolo 364** del Codice di procedura penale richiamato dal comma 2-bis dell'articolo 246 sopra riportato:

**<<Articolo 364. Nomina e assistenza del difensore.**

*Commi 1, 2, 3, 4 (omissis).*

*5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.*

*Commi 6, 7 (omissis).>>*

Naturalmente le successive attività di analisi di laboratorio sulle sostanze alimentari così campionate dovranno proseguire nelle forme e con le **garanzie difensive** previste dall'**articolo 360** del Codice di procedura penale intitolato "Accertamenti tecnici non ripetibili":

**<<Articolo 360. Accertamenti tecnici non ripetibili.**

*1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.*

*2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.*

*3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.*

*3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.*

*4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.*

**<<Articolo 364. Nomina e assistenza del difensore.**

*Commi 1, 2, 3, 4 (omissis).*

*5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.*

*Commi 6, 7 (omissis).>>*

Naturalmente le successive attività di analisi di laboratorio sulle sostanze alimentari così campionate dovranno proseguire nelle forme e con le **garanzie difensive** previste dall'**articolo 360** del Codice di procedura penale intitolato "Accertamenti tecnici non ripetibili":

**<<Articolo 360. Accertamenti tecnici non ripetibili.**

*1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.*

*2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.*

*3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.*

*3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.*

*4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.*

## 2

# L'“Italian Sounding” delitto contro l'industria nazionale

Uno dei fenomeni che maggiormente hanno colpito il mondo della produzione agroalimentare italiana negli ultimi anni è rappresentato dal cd. “*italian sounding*” ovvero da quel fenomeno commerciale che vede l'adozione di termini italiani o italianeggianti per prodotti che di “italiano” ben poco o nulla hanno. Il fenomeno si lega evidentemente al successo mondiale che, ormai da molti decenni, accompagna la produzione agroalimentare italiana.

Nell'ultimo decennio però questo fenomeno si è particolarmente sviluppato investendo non solo i prodotti agroalimentari italiani di maggior pregio per caratteristiche qualitative strettamente legate al territorio, e in particolare quelli “*riconosciuti*” come **DOP – IGP – STG**, ma anche i cd. alimenti “comuni” ovvero quei prodotti privi di “riconoscimento”, ma per i quali comunque eccellono le aziende alimentari italiane grazie anche alle loro maestranze ovvero persino indipendentemente dal loro legame con il territorio.

Al riguardo è sufficiente ricordare il prestigio internazionale di cui godono, per esempio, la “*pasta alimentare*” e i “*derivati del pomodoro*” anche nelle loro versioni “comuni”.

Orbene questo vasto e qualificato patrimonio alimentare ha ormai indotto, nelle più svariate parti del mondo, operatori disonesti e delle più diverse nazionalità a realizzare alimenti solo apparentemente simili a quelli italiani e a evocarne fraudolentemente persino il nome utilizzando diciture più o meno assonanti: per tutti ricordiamo il clamoroso caso del formaggio “*parmesan*” ovvero il caso di una cattiva imitazione tedesca del nostro rinomato “*parmigiano reggiano DOP*”.

In questo scenario si stanno registrando ormai notevoli danni per l'intera economia nazionale oltre che per singole aziende e per specifici comparti della nostra industria alimentare.

## La reazione giudiziaria

Tale fenomeno in realtà presenta anche aspetti giudiziari e persino di **rilevanza penale**: ci riferiamo in particolare alla possibilità di contrastarli utilizzando l'**articolo 514 del codice penale**, il cui testo così recita:

### <<Articolo 514. Frodi contro l'industria nazionale.

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.>>*

Siamo dunque al cospetto di una norma che, con la sua ampia previsione di comportamenti illeciti, si presenta come uno strumento decisamente idoneo per colpire gli autori delle manovre speculative sopra descritte ovvero coloro che, mettendo in circolazione alimenti “con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati” evocativi delle industrie italiane, danno vita al succitato fenomeno dell’*“italian sounding”*.

Si tratta infatti di comportamenti illeciti che – ripetiamo – non solo arrecano danno alla singola azienda italiana che scopre sul mercato, nazionale o estero che sia, prodotti fabbricati da terzi e spacciati come i suoi, ma si tratta di comportamenti nocivi anche per l’economia nazionale ovvero per l’industria alimentare italiana nel suo complesso; e questo:

- sia perché le sottraggono risorse economiche, soprattutto quando autori delle contraffazioni sono operatori stranieri;
- sia perché fanno perdere prestigio e apprezzamento – presso i consumatori nazionali ed esteri – agli alimenti “genuini” ovvero a quelli “autentici” spacciando come tali quelli invece contraf-

# Tecnica Alimentare

## **Carlo Correra,**

laureato in Giurisprudenza nel 1969, entra in Magistratura nel 1972 e presso la Pretura di Torino, dal 1973 al 1979, è addetto alla sezione dei "Reati Alimentari". Nel 1979 arriva presso la Pretura di Salerno, dove chiude la sua esperienza in Magistratura nel 1994. Da allora a oggi ha fondato e segue, con la preziosa collaborazione della figlia e collega Corinna, uno studio specializzato in legislazione degli alimenti con attività di ricerca giuridica espressa in numerose pubblicazioni. Nel 2007 gli viene conferita dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di Commendatore della Repubblica per i suoi meriti professionali.



**tecniche nuove**

[www.tecnichenuove.com](http://www.tecnichenuove.com)

Con l'entrata in vigore della legge n. 75/2026 (29 maggio 2026) il già complesso scenario della Legislazione Alimentare si è arricchito di altre norme speciali.

Grazie ad essa nel vigente Codice Penale sono stati inseriti nuovi articoli (517-sexies e 517-septies in primo luogo) per una più specifica repressione delle "frodi in commercio", quando riguardano gli alimenti, nonché delle speculazioni fondate sulle diciture "ingannevoli".

Sono state irrobustite le sanzioni "accessorie" ed anche gli importi delle sanzioni amministrative sono stati significativamente aumentati (fino a 150.000 €).

Particolare attenzione e rigore sono stati previsti per il filone lattiero-caseario ed ancor più per quello bufalino. Ed infine vi è un'ampia revisione della normativa del settore della pesca.

Tocca ora agli operatori pubblici e privati del mondo "agroalimentare" verificare sul campo la validità di questo ulteriore sforzo del Legislatore.

**19,90** euro

ISBN 978-88-481-8194-5



9 788848 181945